

*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali*

**DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE**

N. 133/2001

OGGETTO: Criteri per l'utilizzo dei segretari in disponibilità.

(- Vide Allegato)

L'anno duemilauno addì 2 del mese di maggio alle ore 11.30 nella sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, in II convocazione in ROMA, Via del Tritone, n.125, sede dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| • SUSTA Avv. Gianluca | <i>Presidente</i> |
| • PORPORA Prof. Giuseppe | <i>Vicepresidente</i> |
| • D'ALESSIO Prof. Gianfranco | <i>Consigliere</i> |
| • DI RONZA Dott.ssa Anna | <i>Consigliere</i> |
| • NALDONI Dott. Luigi | <i>Consigliere</i> |
| • MOFFA Dott. Silvano | <i>Consigliere</i> |
| • SORTINO Edoardo | <i>Consigliere</i> |
| • TALARICO Dott. Carmine | <i>Consigliere</i> |

Presente
SI
NO
SI
SI
NO
NO
SI
NO

Presiede la seduta il **Presidente Avv. Gianluca Susta**.

Partecipa il **Direttore Generale Avv. Moreno Morando**, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici.

**DELIBERAZIONE N.133
DEL 2 MAGGIO 2001**

OGGETTO: Criteri per l'utilizzo dei segretari in disponibilità.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art.128 della Costituzione, il quale sancisce che i Comuni e le Province sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni;

Visto l'art.97, comma 1, della Costituzione, a norma del quale i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare gli articoli 97, comma 1, ai sensi del quale il comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, e 99, comma 1, il quale prescrive che il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendo tra gli iscritti all'apposito albo;

Atteso che l'ordinamento giuridico prevede ipotesi in cui si verifica la sospensione, con diritto al mantenimento del posto, dell'obbligo della prestazione lavorativa del pubblico dipendente, nonché ipotesi in cui quest'ultimo può assolvere altre funzioni presso amministrazioni diverse da quelle di appartenenza, assentandosi dal proprio ufficio, con la previsione del diritto al mantenimento del posto;

Atteso che ai pubblici dipendenti possono essere conferiti, ai sensi dell'art.19, comma 6, del D.Lgs n. 29/93, incarichi dirigenziali e che, per il periodo di durata del contratto, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio;

Considerato che la normativa che disciplina l'ordinamento dei segretari comunali e provinciali è una normativa speciale recata sia dal già citato decreto

Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali

legislativo 18 agosto 2000, n.267, sia dal decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.465;

Atteso che il contratto collettivo nazionale dei segretari comunali e provinciali, entrato in vigore il 17 maggio 2001, prevede la sospensione del rapporto di lavoro, mediante il collocamento in aspettativa, in caso di maternità (art.22), malattia (art.23), infortunio sul lavoro (art.24), servizio militare (art.26), per comprovati motivi personali o familiari (art.27), per dottorato di ricerca o borsa di studio (art.28) facendo salvi gli altri casi di aspettative previste da disposizioni di legge;

Atteso, pertanto, che per effetto delle disposizioni sopra richiamate possono verificarsi ipotesi in cui le segreterie comunali e provinciali restano per lungo tempo prive di titolare e che pertanto si pone il problema di assicurare un effettivo servizio di segreteria negli enti interessati;

Considerato che questa Agenzia ha già formulato richiesta di parere al consulente giuridico, dott. Carlo Chiappinelli, il quale, in merito alle norme relative al conferimento di incarichi extraistituzionali, con parere reso in data 12 luglio 2000, ha espresso l'avviso secondo cui "il diritto al mantenimento del posto" sancito da alcune norme vigenti "sembra doversi ricondurre - nella specificità dell'ordinamento dei segretari comunali e provinciali - al solo diritto all'iscrizione all'albo ed alla possibilità, una volta esaurito l'incarico dirigenziale, di accedere ad altri incarichi correlati alla specifica qualifica di appartenenza, non potendosi -dalla garanzia apprestata dalla norma di non cessazione del rapporto di lavoro con l'amministrazione da cui dipende - desumere il diritto alla titolarità di altro incarico dirigenziale" (in qualità di titolare di una segreteria comunale o provinciale) "razionalmente non compatibile, né apparendo, per altro verso, comprimibile l'autonomia dell'ente locale di selezionare una nuova unità ex art.17, comma 67, della legge 127";

Ritenuto che l'autonomia degli enti locali nonché il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, entrambi di rilievo costituzionale, consentono al capo dell'amministrazione interessata di procedere alla nomina di un nuovo segretario in caso di prolungata assenza del titolare;

Visto l'art.97, comma 5, del citato decreto legislativo n.267/2000, il quale prescrive che il regolamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo in caso di vacanza, assenza o impedimento;

*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali*

Visto l'art.19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ai sensi del quale l'Agenzia "utilizza i segretari collocati in disponibilità favorendo, ove possibile, le prestazioni di servizio e lo svolgimento di incarichi nell'ambito della provincia di residenza o comunque negli ambiti territoriali più vicini alla residenza stessa. I segretari collocati in disponibilità sono utilizzati prioritariamente per incarichi di supplenza o di reggenza, sulla base della graduatoria formata secondo criteri stabiliti dal consiglio nazionale di amministrazione";

Considerato, infine, che questo consiglio di amministrazione, con deliberazione n. 150 del 15 luglio 1999 ha prescritto che, in caso di vacanza della sede di segreteria ed in presenza del vicesegretario, la reggenza dello stesso non può superare il periodo di centoventi giorni;

Tanto premesso, al fine di assicurare la funzionalità delle segretarie comunali e provinciali;

Ad unanimità dei voti:

DELIBERA

1) I segretari comunali e provinciali, titolari di sede, che sono collocati in aspettativa per malattia, per infortunio sul lavoro, per maternità, per servizio militare ovvero per gravi e comprovati motivi personali o di famiglia, hanno diritto alla conservazione del posto, mantenendo altresì la titolarità della sede di segreteria presso cui sono stati nominati

a) Nelle ipotesi di cui al presente punto 1), è fatto comunque salvo, in capo al sindaco ovvero al presidente della provincia ncocletto, il diritto di non confermare il segretario collocato in aspettativa per i motivi suddetti, di talché è in facoltà del medesimo di avviare il procedimento di nomina ex art.15, comma 2, di cui al d.P.R. 465/1997. Resta inteso che, in tali ipotesi, per i segretari in aspettativa trova applicazione l'art.19, comma 12, del d.P.R.465/97:

b) Nelle medesime ipotesi, qualora nell'ente interessato sia prevista la figura del vicesegretario, questi può assumere l'incarico di supplente per un periodo non superiore ai sei mesi; in ogni caso, ove il periodo di aspettativa sia superiore ai sei mesi, il segretario supplente è indicato, ai sensi dell'art.19, comma 3, del

Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali

d.P.R. 465/1997, dal sindaco o dal presidente della provincia tra i segretari che sono collocati in disponibilità, nel rispetto dei criteri deliberati dal Consiglio nazionale di amministrazione.

2) I segretari comunali e provinciali, titolari di sede collocati in aspettativa per cariche pubbliche elettive, per mandato sindacale, per volontariato ovvero per dottorato di ricerca o borsa di studio, nonché per accettazione, nei casi previsti dalla legge, di incarichi presso altre amministrazioni, perdono, ove non sia diversamente stabilito, la titolarità della sede di segreteria presso cui sono stati nominati, mantenendo il solo diritto all'iscrizione all'albo nonché la possibilità, una volta esaurito l'incarico, di accedere ad altri incarichi correlati alla specifica qualifica di appartenenza;

a) Nei casi previsti dal presente punto n. 2), per la copertura della sede di segreteria resasi vacante si osservano le disposizioni di cui alla deliberazione di questo consiglio n. 150 del 15 luglio 1999;

b) Nei medesimi casi, per la copertura della sede vacante, qualora nell'ente interessato sia prevista la figura del vicesegretario, l'incarico di reggenza eventualmente affidato a quest'ultimo non può, in ogni caso, superare il periodo di centoventi giorni, così come previsto dalla deliberazione di questo consiglio n. 150 del 15 luglio 1999;

c) Nel caso in cui della reggenza non sia incaricato il vicesegretario ovvero nel caso di assenza nell'ente della figura del vice segretario, si provvede ad assicurare il servizio di segreteria ai sensi dell'art.19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997;

d) In caso di conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'art.19 del D.Lgs n. 29/93, nonché in ogni altro caso, legislativamente previsto, di assolvimento di funzioni presso pubbliche amministrazioni diverse da quelle di appartenenza, il segretario comunale o provinciale titolare di sede di segreteria è tenuto a richiedere la preventiva autorizzazione all'accettazione all'Agenzia e, in caso di favorevole determinazione, presentare istanza di collocamento in aspettativa, onde consentire all'Agenzia l'adozione delle opportune determinazioni atte a garantire il servizio di segreteria negli enti interessati.

3) La procedura di cui alla presente deliberazione si applica anche per la copertura delle sedi di segreterie i cui titolari sono già in servizio, per effetto di specifiche previsioni normative, presso altre pubbliche amministrazioni.

*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali*

4) La presente proposta di deliberazione è inviata alle OO.SS., al Comitato per le Pari Opportunità, alle Sezioni Regionali dell'Agenzia per l'acquisizione dell'eventuale parere in merito, da formularsi entro dieci giorni, al fine di permettere al Consiglio di Amministrazione di deliberare definitivamente.

5) Il Direttore generale cura gli adempimenti relativi alla presente proposta di deliberazione.